

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

40° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
* VIGEVANI, <i>sottosegretario di Stato per le</i> <i>finanze</i>	2
VEDOVATO (<i>Dem.-Sin. l'Ulivo</i>)	3

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

VEDOVATO, MONTAGNA. – Al *Ministro delle finanze*. – Premesso:

che nel 1993 per la prima volta è stato possibile utilizzare (per i redditi del 1992) il modello 730 che, come noto, consente di compensare direttamente i crediti d'imposta; il modello prevedeva espressamente la possibilità di portare a compensazione i crediti risultanti dal modello 740 dell'anno precedente (1992 per i redditi 1991);

che nel 1995 l'amministrazione finanziaria ha rimborsato i crediti d'imposta esposti nel modello 740 del 1992, malgrado che per gli stessi fosse già stata autorizzata la compensazione come sopra indicato; in altri termini l'amministrazione finanziaria non ha coordinato in modo corretto le procedure da essa stessa applicate nella fase di transizione dal 740 al 730; va da sé che ciò è avvenuto senza alcuna responsabilità da parte dei moltissimi contribuenti che, in perfetta buona fede, hanno ottenuto e riscosso un rimborso che l'amministrazione avrebbe dovuto evitare di effettuare;

che d'altra parte è pacifico che non può ammettersi un doppio rimborso dello stesso reddito e, quindi, l'amministrazione sta in questi giorni procedendo al recupero del rimborso effettuato sulla base del 740 del 1992, applicando sia gli interessi maturati sia l'indennità di mora nella misura del 30 per cento della somma rimborsata;

che mentre non vi è alcun dubbio sulla legittimità del recupero e sull'applicazione degli interessi è del tutto ingiustificata e vessatoria l'applicazione dell'indennità di mora che ha incongrua natura sanzionatoria a fronte di un incolpevole comportamento di molti piccoli contribuenti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti s'intenda assumere per evitare la situazione derivante dalla ingiustificata applicazione della mora ed un inutile capillare ricorso al contenzioso.

(3-03157)

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor presidente, con l'interrogazione al nostro esame i senatori Montagna e Vedovato, nel premettere che nell'anno 1995 l'Amministrazione finanziaria ha effettuato rimborsi relativi a crediti di imposta indicati nel modello

740 del 1992, relativo ai redditi del 1991, malgrado che per gli stessi fosse già stata operata la compensazione nel modello 730 del 1993, relativo ai redditi del 1992 (ciò a causa del non corretto coordinamento delle procedure da parte dell'Amministrazione finanziaria) lamentano che su tali recuperi siano stati applicati oltre agli interessi maturati anche «l'indennità di mora» che risulterebbe «ingiustificata e vessatoria», non ravvisandosi alcuna responsabilità da parte dei contribuenti interessati.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente osservato che la problematica evidenziata nell'interrogazione sembra riferirsi alle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici finanziari nei confronti dei contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi (modello 740) presentata per il periodo di imposta 1991, hanno evidenziato un'imposta Irpef a credito, optando per il rimborso, successivamente erogato dall'ufficio finanziario competente; tale importo è stato poi erroneamente evidenziato nel modello 730 presentato per il periodo d'imposta 1992, quale «eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione».

In tal caso, l'importo del credito in questione, esposto nel modello 730 del 1993, è stato correttamente iscritto nei ruoli, in sede di controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), unitamente alle relative sanzioni ed agli interessi, in quanto il credito Irpef può essere richiesto dai contribuenti, alternativamente, o a rimborso nella dichiarazione in cui si origina il credito o a riporto per scomputarlo nella dichiarazione del periodo di imposta successivo. Ciò in considerazione del fatto che, come rilevato nell'interrogazione, un medesimo credito non può essere richiesto due volte.

Qualora, invece, i contribuenti, cui si fa riferimento nell'interrogazione, abbiano redatto correttamente sia il modello 740 del 1992, optando per il riporto del credito Irpef nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo, sia il modello 730 del 1993, indicando quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione tale credito, la successiva iscrizione nei ruoli deriva, effettivamente, da errore non imputabile al contribuente, ma ad un'errata acquisizione meccanografica dei dati per cui il predetto credito è stato automaticamente commutato in un rimborso.

Conseguentemente, in tale ultima fattispecie, gli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio adotteranno un provvedimento di sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo sulla base di una semplice istanza del contribuente interessato.

Si tratta pertanto di situazioni che devono essere valutate caso per caso e non con provvedimenti generalizzati.

VEDOVATO. Non posso che dichiararmi soddisfatto di questa risposta che prende atto della situazione cercando una soluzione per via amministrativa senza ulteriori aggravii per il contribuente.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA